

COMUNICATO STAMPA

Elenchi Intrastat, servizi out con la dichiarazione del committente In una circolare nuovi chiarimenti per gli operatori

Basta una dichiarazione del committente comunitario per escludere dagli elenchi Intrastat i servizi per cui non è dovuta l'Iva nello Stato di destinazione. È uno dei chiarimenti più rilevanti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E pubblicata oggi, che riconosce al prestatore italiano la buona fede nell'accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente quando quest'ultimo lo mette nero su bianco in un documento ad hoc. La dichiarazione può essere rilasciata una sola volta per tutti i servizi dello stesso tipo ricevuti e resta valida finché non cambiano le loro caratteristiche o, più in generale, il loro trattamento fiscale.

Dichiarare per credere - Grazie a questa attestazione il contribuente italiano può legittimamente lasciare fuori dall'elenco riepilogativo le prestazioni "certificate" e non presentare l'elenco se effettua soltanto questo genere di operazioni. Al contrario, in assenza della dichiarazione, il servizio può non essere incluso nell'Intrastat solo se si è assolutamente certi che sia esente o non imponibile nello Stato del committente.

Quando la fattura non serve - Inoltre, sulla base di un'interpretazione logico-sistemica, il documento di prassi chiarisce che le prestazioni di servizi nei confronti di committenti comunitari territorialmente non rilevanti non devono essere fatturate, a patto che si verifichino contemporaneamente due condizioni: l'operazione non deve rientrare negli elenchi perché non è dovuta l'Iva nel Paese di destinazione e deve comunque essere esonerata dall'obbligo di fatturazione in Italia, quando qui risulta territorialmente rilevante.

A domanda risposta - Oltre a questo tema, la circolare risponde a una serie di questioni sollevate dagli operatori, dagli adempimenti necessari per l'invio di campioni gratuiti a clienti Ue che pagano le spese di trasporto a quelli richiesti nei casi di triangolazione nazionale. Ancora, per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione, l'Agenzia specifica che può essere emessa una sola fattura o autofattura se nello stesso giorno si cedono beni e si effettuano prestazioni di servizi di diversa natura nei confronti dello stesso cliente. Queste operazioni, però, dovranno essere indicate distintamente in fattura e negli elenchi riepilogativi, a meno che non siano legate da un nesso di accessorietà. In quest'ultimo caso andrà riportato nell'Intrastat il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

Il testo della circolare n. 43/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 6 agosto 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 - Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)